

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

SENTENZA N.  
N. 35822/01 R.G.

SENT 8960/06  
7.6718/06

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE IV CIVILE

COMPOSTO DAI MAGISTRATI:

Dott.ssa G. Vallescura	PRESIDENTE
Dott.ssa M.L. Padova	GIUDICE
Dott.ssa M. P. Varani	GIUDICE rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra  
riportato promossa da

[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentato e difeso congiuntamente e  
disgiuntamente per delega in atti dagli Avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato

**attore**

**contro**

[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentati e difesi per delega in atti dagli Avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dei quali sono elettivamente  
domiciliati

**convenuti**

avente ad **oggetto**: lesione di legittima  
sulle **conclusioni**  
come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] in qualità di figlio erede di [redacted] esponeva: che l'acquisto dell'immobile ubicato in [redacted] effettuato, con atto trascritto in data 29.7.1981, da [redacted] all'epoca convivente con [redacted] era stato effettuato anche dal padre, come da dichiarazione sottoscritta da entrambi in data 23.12.1981, benché di comune accordo fosse stato intestato solo alla [redacted] che successivamente in data 26.6.1984 con il provento della vendita di detto immobile [redacted] divenuta moglie del [redacted] in regime di comunione legale, aveva acquistato l'appartamento ed il box siti in [redacted]

[redacted] che con testamento olografo 31.12.1991, pubblicato in data 24.1.1995 per atto Notaio [redacted], la [redacted], in violazione della quota di legittima, aveva istituito eredi in relazione alla sua parte di proprietà della casa coniugale, in parti uguali, le sorelle [redacted] ed [redacted], lasciando al marito l'usufrutto a vita;

che, del prestito di [redacted] effettuato dal padre [redacted] [redacted] non aveva ancora restituito la somma di [redacted].

Ciò premesso l'attore conveniva in giudizio [redacted] e le eredi di [redacted] avanti il Tribunale di Milano per sentire, in via principale, accertare e dichiarare la comproprietà dei coniugi [redacted], in quote uguali al 50%, dell'immobile di [redacted] e dell'immobile di [redacted]

disporre per tale secondo immobile l'intestazione del 50% a favore di [redacted]

In via subordinata l'attore chiedeva l'accertamento della violazione della quota di legittima effettuata con il testamento olografo di [redacted] e la devoluzione dell'eredità relitta, 50% della proprietà dell'appartamento in [redacted] a favore di [redacted] in misura dei 2/3 ed il rimanente 1/3 a favore degli eredi istituiti o, in estremo subordine, la devoluzione dei 2/3 del 100% della proprietà di [redacted] a favore di [redacted] ed 1/3 a favore degli altri eredi istituiti.

In via principale [redacted] chiedeva inoltre la devoluzione dell'eredità in suo favore pari ai 2/3 del 50% degli immobili indicati ed 1/3 del 50% a favore degli eredi testamentari o, in via subordinata, la devoluzione dell'eredità in suo favore pari ai 2/3 del 100% degli immobili ed il restante 1/3 a favore degli eredi testamentari, con intestazione della quota ereditaria in suo favore.

Infine l'attore chiedeva la condanna di [redacted] al pagamento in suo favore della residua somma mutuata pari a £. [redacted]

Si costituivano in giudizio [redacted]

[redacted] quali eredi di [redacted] per eccepire la nullità della citazione per l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per ribadire di non essersi mai opposte all'istanza formulata a suo tempo da [redacted] di reintegrazione della quota di legittima a lui spettante.

Le convenute, pur non contrastando la pretesa di reintegrazione della quota di legittima, evidenziavano tuttavia come la scrittura 23.12.1981 non fosse idonea di per sé a determinare il sorgere del diritto di comproprietà rivendicato dall'attore sull'immobile di [redacted] e che comunque un analogo dichiarazione non era stata sottoscritta per l'immobile di [redacted], dal cui atto di compravendita sarebbe emersa chiaramente la volontà della coppia di riconoscere unica proprietaria la [redacted]

La convenuta [redacted] eccepiva altresì l'infondatezza della domanda di restituzione somme ed in via riconvenzionale i convenuti, in ordine ai mobili presenti nei suddetti immobili che asserivano caduti in successione legittima, chiedevano, in via alternativa, la condanna dell'attore a corrispondere il controvalore o l'autorizzazione all'asporto ed alla vendita, con riconoscimento all'attore della percentuale di sua spettanza ex art. 582 c.c. con la compensazione con i crediti vantati, la condanna dell'attore al rimborso della somma di £. [redacted] pari al 50% delle spese inerenti l'ICI, oltre interessi legali, ed il 50% delle spese condominiali.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, veniva espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte ed effettuata consulenza tecnica, previa rimessione della causa sul ruolo.

Precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione dopo la discussione orale dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 275 c.p.c..

### **Motivi della decisione**

Le domande dirette ad accertare la comproprietà in capo a [redacted] ed a [redacted] dell'immobile sito in [redacted] formulata al capo A n. 1 della citazione, e quella di cui al capo A n. 2 della citazione, volta ad accertare l'utilizzo del corrispettivo della vendita dell'immobile di via [redacted] per l'acquisto dell'immobile di [redacted] e l'intestazione di detta proprietà al 50% in favore di [redacted] non sono state riproposte nelle conclusioni precisate a verbale dell'udienza 15.3.20056.

Le stesse, inammissibili sotto duplice profilo stante l'intervenuta vendita dell'immobile di via Salasco ed il decesso di entrambi i

coniugi, devono in ogni caso ritenersi abbandonate anche perché superate ed assorbite dalle domande di seguito esaminate.

In sostanza l'attore che agisce in qualità di erede del padre [redacted] la cui quota di legittima sarebbe stata lesa per le disposizioni testamentarie della defunta moglie, ha richiesto in tale veste l'accertamento dell'asse ereditario relitto dalla moglie del padre prospettando la caduta in successione del 50% della proprietà dell'immobile di [redacted]

Il Tribunale ritiene infondata la pretesa dell'attore in ordine alla consistenza dell'asse ereditario di [redacted] così come sopra rappresentata.

Al momento della morte la defunta era proprietaria per l'intero dell'immobile di [redacted] appartamento e box, come si evince dall'atto di compravendita per Notaio [redacted] in data 26.6.1984 (doc. n. 6 del fasc. dell'attore) stipulato dalla Santinelli in qualità di parte acquirente.

In calce all'atto l'acquirente aveva dichiarato di essere coniugata con [redacted] a in regime di comunione legale, ma di avere acquistato la porzione immobiliare con denaro proveniente dalla vendita di altro appartamento di sua proprietà personale sito in [redacted], dichiarazione confermata dal coniuge presente.

Il Tribunale interamente condivide la giurisprudenza della Suprema Corte in fattispecie analoga in virtù della quale con riguardo a coniugi in regime di comunione legale dei beni, nel caso di atto pubblico con il quale uno dei coniugi acquisti un bene immobile a proprio esclusivo favore, la contestuale dichiarazione dell'altro coniuge di consenso a tale acquisto impedisce che il bene medesimo cada in comproprietà dello stesso, ancorché non ricorrano le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 179, primo comma, lett. c,d,f, c.c. (Cass. n. 2688 del 2.6.1989).

In ogni caso anche accedendo all'orientamento di parte della giurisprudenza (Cass. n. 2954 del 27.2.2003) secondo il quale in

regime di comunione legale la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e la dichiarazione di assenso non hanno carattere negoziale, sotto forma di rinuncia del diritto alla comunione incidentale sul bene, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione resa dall'altro coniuge circa la natura personale del bene se in quanto questa oggettivamente sussista, deve ritenersi che effettivamente questa natura sussista nel caso in esame in relazione alla lettera f) dell'art. 179 c.c., trattandosi di immobile acquisito con il prezzo del trasferimento di un bene personale della [REDACTED] circostanza risultante dal rogito e dalle dichiarazioni rese in tal sede dal coniuge.

A fronte di tali incontestabili risultanze documentali risultano irrilevanti le dichiarazioni testamentarie della [REDACTED] concernenti la "parte della casa di mia proprietà" dalle quali l'attore desume il riconoscimento da parte della [REDACTED] del diritto di comproprietà del coniuge.

A norma dell'art. 2720 c.c. a tale atto ricognitivo non può certamente riconoscersi il valore di prova circa l'esistenza del diritto di comproprietà (Cass. n. 9687 del 2003).

Al momento della morte di [REDACTED] è pertanto relitto in successione l'intero diritto di proprietà sugli immobili di [REDACTED]

La successione della defunta è regolata dal testamento olografo 31.12.1991 pubblicato a ministero Notaio [REDACTED] data 4.1.1995 (doc. n. 8 fasc. dell'attore).

Il testamento di [REDACTED] recita: "dichiaro di lasciare la mia parte di proprietà della casa a mia sorella [REDACTED] ed a mia sorella [REDACTED] in parti uguali con usufrutto a vita a mio marito [REDACTED]".

In ordine a tali disposizioni appare fondata la domanda diretta all'accertamento dell'intervenuta lesione della quota di legittima del marito [REDACTED] padre dell'attore.

A questo proposito va rilevato che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione S.U. ha ribadito che la quota di riserva spettante ai legittimari si determina al tempo dell'apertura della successione ( n. 13524 del 27.4-12.6.2006).

Il patrimonio relitto dalla de cuius è costituito dai cespiti immobiliari sopra descritti, meglio specificati a pag. 13 della relazione tecnica 16.9.2005, e dalla quota del 50% dei beni mobili ivi contenuti.

L'asse ereditario relitto all'apertura della successione è stato stimato dal consulente tecnico in [REDACTED]

L'immobile ed il box risultano descritti nelle loro caratteristiche principali nella consulenza tecnica in atti nella quale il consulente ai fini della stima ha dato conto di avere considerato l'ubicazione e la superficie e di avere utilizzato per la valutazione il listino dei prezzi degli immobili accertati presso la [REDACTED] [REDACTED] per il 2° semestre 1994 (il decesso della [REDACTED] risale al 30.10.1994).

Il consulente è giunto alla stima sommaria dell'immobile sulla base del valore medio degli appartamenti in zona centrale nel 1994, pari a £. [REDACTED] mq., e sempre sulla base del suddetto listino ha quantificato in £. [REDACTED] il valore del box. g/s

Ritiene il Tribunale che il valore complessivo indicato sia del tutto congruo e che non siano condivisibili i rilievi critici alla relazione tecnica formulati dalla parte attrice considerato, da un lato, che non risulta posta in essere alcuna violazione del contraddittorio, come si evince dal verbale delle operazioni peritali, dall'altro, che un eventuale sopralluogo dell'immobile non avrebbe aggiunto alcun dato significativo per una valutazione necessariamente ancorata ai valori di mercato del 1994.

Nessuna censura può dunque essere mossa all'operato del consulente tecnico per avere compiuto la valutazione dell'immobile sulla base dei criteri costituiti dall'ubicazione

dell'immobile e dalla superficie alla stregua della rilevazione dei prezzi della Borsa Immobiliare.

Il consulente tecnico ha correttamente utilizzato anche gli elementi di valutazione forniti dal consulente delle parti convenute in assenza di contributi da parte del consulente di parte attrice che, pur regolarmente informato, ha preferito disertare alcune tappe delle operazioni peritali.

Il Tribunale ritiene di non potere utilizzare ai fini della decisione la planimetria dell'appartamento allegato alla memoria tecnica di parte attrice dell'11.11.2005 in quanto tardivamente prodotta.

Dato l'importo dell'asse ereditario stimato al tempo dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 540 c.c. la quota legittima,  $\frac{1}{2}$  asse ereditario, va quantificata in euro [redacted] e la quota disponibile,  $\frac{1}{2}$  dell'asse, in euro [redacted].

Il consulente sulla base delle specifiche tabelle relative al calcolo dell'usufrutto ha altresì quantificato in euro [redacted] il valore del diritto di usufrutto attribuito per testamento a [redacted] e, per differenza, ha accertato la lesione della riserva spettante al coniuge legittimario per l'importo di [redacted] euro.

Le disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di cui la defunta [redacted] poteva disporre, si riducono perciò ai sensi dell'art. 554 c.c. nei limiti della quota medesima cosicché, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, i convenuti dovranno corrispondere all'attore, in qualità di erede del legittimario [redacted]

[redacted] l'importo complessivo di [redacted] euro.

La metà della suddetta somma dovrà essere corrisposta all'attore da parte di [redacted] erede testamentaria, il restante 50% da parte degli altri convenuti quali eredi di [redacted] altra erede testamentaria di [redacted]

L'integrazione spettante ai legittimari lesi effettuata mediante conguaglio in denaro è credito di valore e non già di valuta sicché deve essere adeguato al mutato valore -al momento della

decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

Deve perciò procedersi alla relativa rivalutazione sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita nel periodo compreso tra la data dell'apertura della successione e la presente sentenza, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti sulla somma rivalutata a far data dalla domanda (Cass. n. 10564 del 19.5.2005).

La pretesa dell'attore di ottenere la corresponsione della somma che lamenta non restituita al padre da parte della convenuta Santinelli in relazione al mutuo di £. [REDACTED] a suo tempo ottenuto è infondata.

Invero risulta dalla documentazione in atti (doc. N. 11 del fasc. dell'attore) che tale somma fu mutuata alla convenuta [REDACTED] (ed al di lei marito [REDACTED] da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come si evince dalla scrittura in data 16.11.1992 sottoscritta da [REDACTED] a.

La somma mutuata avrebbe dovuto essere restituita ad entrambi i soggetti mutuanti, deceduta la [REDACTED] nulla avendo quest'ultima disposto per tale credito, si è aperta la successione legittima sul credito della defunta costituito dalla metà di detto importo, pari a £. [REDACTED] due terzi del quale in favore del marito ai sensi degli artt. 565 e 582 c.c.

La convenuta ha eccepito di avere restituito a [REDACTED] la somma di £. [REDACTED] e di ciò vi è prova nella citata scrittura in data 5.2.1995, dalla quale si evince che il [REDACTED] ricevette da [REDACTED] a una somma di pari importo.

La ricezione della somma di £. [REDACTED] da parte di [REDACTED] è avvenuta pacificamente dopo il decesso di [REDACTED] deve perciò concludersi che il dante causa dell'attore ottenne in restituzione tutto l'importo da lui erogato in mutuo alla sorella della moglie.

Il credito di [redacted] in qualità di erede di [redacted] [redacted] nella misura sopra indicata risulta in parte soddisfatto dall'eccedenza versata ed in parte si ritiene compensato con le varie prestazioni per l'assistenza e i servizi prestate dalla convenuta alla persona di [redacted] come evidenziate dalle dichiarazioni del teste [redacted]

Le domande riconvenzionali, dirette alla condanna dell'attore alla rifusione del 50% delle spese che i convenuti asseriscono avere sostenuto per Ici e spese condominiali, vanno rigettate in quanto correlate alla prospettazione attorea, non accolta dal Tribunale, concernente il vantato diritto di comproprietà degli immobili in capo a [redacted]

Quanto ai beni mobili, non rivendicati da alcuno, gli stessi, goduti per legge dal coniuge della [redacted] in via esclusiva a far tempo dalla morte di quest'ultima, sono stati stimati dal consulente tecnico in [redacted] euro con valutazione non contestata.

Il lasso di tempo trascorso durante il quale si è protratto il godimento dei mobili da parte del [redacted] ha tolto agli stessi ogni valore sicchè il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti.

Tutte le ulteriori domande svolte dalle parti nelle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (domanda sub. E della memoria attrice ai sensi dell'art. 183 c.p.c e domande formulate nelle conclusioni dei convenuti 15.3.2006 diverse da quelle contenute nella comparsa di risposta) sono inammissibili perché nuove a prescindere dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n. 9875 dell'11.5.2005).

Valutato l'esito del giudizio e le reciproche soccombenze le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico dei convenuti nella misura di 2/3, restando la frazione residua compensata tra le parti.

## PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede

accerta

la lesione della quota di legittima riservata a [REDACTED] in qualità di erede legittimario di [REDACTED]

riduce

le disposizioni di cui al testamento olografo 31.12.1991, pubblicato a ministero Notaio [REDACTED] in data 4.1.1995, eccedenti la quota di cui la defunta [REDACTED] poteva disporre nei limiti della quota medesima

condanna

le parti convenute [REDACTED] e gli eredi di [REDACTED] a reintegrare la quota di riserva corrispondendo all'attore, quale erede del legittimario leso, [REDACTED] la metà del complessivo importo di [REDACTED] euro, pari a [REDACTED] euro, e gli altri convenuti il restante 50%, con la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita nel periodo compreso tra la data dell'apertura della successione e la presente sentenza, e gli interessi sulla somma rivalutata a far tempo dalla domanda

rigetta


le domande riconvenzionali

condanna

i convenuti a rifondere all'attore i 2/3 delle spese processuali liquidate in euro [REDACTED] per spese, euro [REDACTED] per diritti, euro [REDACTED] per onorari, oltre accessori fiscali dovuti come per legge e spese generali secondo T.F., ed i 2/3 delle spese di consulenza tecnica, già liquidate in separato decreto, e dichiara compensate le rimanenti spese tra le parti.

Milano, 27 giugno 2006

**Il Giudice est.**



**Il Presidente**

